

## 1) QUESITO :

**DOMANDA:** con riferimento al precedente quesito formulato dalla nostra azienda, alla cui richiesta di chiarimento è stato risposto nei Chiarimenti pubblicati in data 01/09/26 con “SI CONFERMA QUANTO INDICATO NEL CAPITOLATO”, si rende necessario sottoporre nuovamente la questione al fine di poter individuare in maniera univoca il dispositivo da offrire.

Nel Capitolato Tecnico, per gli Art. 1 e 2, viene infatti richiesta una: “Benda elastica coesiva di fissaggio, con leggero effetto di sostegno [...] ‘Tipo Tensoplast’”.

Si evidenzia che le due indicazioni identificano caratteristiche tecniche differenti: una benda elastica coesiva aderisce su sé stessa e non necessita di massa adesiva, mentre una benda “Tipo Tensoplast” è comunemente identificata come benda elastica adesiva, e pertanto non coesiva.

La precedente risposta, confermando integralmente la descrizione del Capitolato, non consente pertanto di comprendere quale delle due caratteristiche costituisca il requisito tecnico effettivamente richiesto, anche al fine di consentire agli operatori economici di presentare un prodotto conforme e la relativa corretta campionatura.

Si chiede quindi cortesemente di precisare espressamente se il prodotto richiesto per gli Art. 1 e 2 debba essere:

- una benda elastica COESIVA di fissaggio, autoadesiva esclusivamente su sé stessa, con leggero effetto di sostegno, nelle misure indicate in Capitolato;

oppure

- una benda elastica ADESIVA “Tipo Tensoplast”, dotata di massa adesiva, che aderisce direttamente alla cute, e quindi non coesiva.

Tale precisazione risulta indispensabile anche in considerazione della previsione del Capitolato secondo cui non sono ammesse offerte difformi, non essendo possibile per l'operatore economico determinare, allo stato, se debba essere offerto un dispositivo coesivo oppure adesivo.

**RISPOSTA:** SI TRATTA DI BENDA ELASTICA ADESIVA.

## 2) QUESITO:

**DOMANDA:** si premette che nel disciplinare a pag. 18, relativamente alla garanzia provvisoria , è indicato: Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Non vengono menzionate le ulteriori possibilità di cui all'art. 106 comma 8 del nuovo codice appalti:

1) 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforma ovvero verificabile per via telematica.

2) riduzione per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi (*la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%*):

Si chiede quali delle due ulteriori possibilità contenute nell'art. 106 comma 8 siano ammesse in gara.

**RISPOSTA:** ATTENERSI AL DISCIPLINARE DI GARA.